TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE I

CORTE D' ASSISE

Trascrizione bobina n.2

udienza del 24 Aprile 1992

IL PERITO

SALA ANTONINO

CORTE DI ASSISE DI PALERMO
Depositato in Cancelleria oggi 28 APR. 1992
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Avv.Reina: con sentenza definitiva del Tribunale di Roma, che mi riservo di produrre, e in ordine ai quali la corte suprema Sez.I Penale, con la sentenza 5 Marzo 1991, pubblicata in Cassazione Penale vol. I anno 1992 pag.118 e seguenti, aveva cosi' testulamente scritto, in un primo momento sintetizzando la motivazione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze che la Cassazione ha annullato, si dice :<<Dalla partecipazione del Calo' discende la conseguenza che vi era convergenza di interessi tra potere mafioso e elementi eversivi di destra, detto imputato aveva infatti...>>, qui la sentenza della Cassazione riporta il pensiero dei Giudici fiorentini,<<il detto imputato aveva infatti stretti legami di amicizia e affari con Balducci e Diotalleri, Balducci a propria volta era legato ad Abbruciati, quale militava nello stesso gruppo di Giuseppucci Franco cui aderiva anche Alibrandi, e poiche' questo ultimo risulta essersi addestrato in Libano, e da questo paese sicuramente provenivano le pistole rinvenute a Poggio San Lorenzo, la medesima origine potevano avere anche gli esplosivi sequestrati e quindi

nell'ottica della sentenza anche quelli utilizzati per il conpimento della strage.>>. La Corte Suprema annullando in toto la prima sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze, che condannava all'ergastolo il Calo', scrive su questo punto, cioe' dei rapporti del Calo' ed eversione nera e terroristi fascisti, che poi quello che interessa i PP.MM. e che costituisce l'ambito del nostro giudizio scrive:<<Non e' indubbiamente agevevole tirare le file degli argomenti della Corte territoriale a deduzioni che risultano frutto di un completo travolgimento delle regole di inferenza e di sillogismi nie quali la conclusione risulta del tutto slegata dalle premesse dai cui dovrebbe discendere, ovvero sia la premessa maggiore che quella minore, risultano frutto di congettura, si associano affermazioni tratte da decisioni non coperte da giudicato, o indicazioni di fonti di prova, la cui affidabilita' e' quanto meno dubbia, e che sono invece presentate come verita' indiscutibili vale a dire come assiomi, senza neppure il tentativo di dimostrarne le ragioni ...

Presidente: Avvocato Reina, non e' iniziata la discussione.

Avv.Reina: Prego.

Presidente: Non e' iniziata la discussione, lei sta svolgendo argomenti di merito.

Avv.Reina: Raccolgo una richiesta..., no sono in sede di opposizione alla richiesta preliminare dei signori PP.MM.

Presidente: Ma sulle questioni preliminari bisogna intervenire brevemente, non con...

Avv.Reina: Ma ho finito, se lei non mi avesse interrotto avrei finito.

Per cui viene riconosciuta la loro attendibilita' sul piano intrinseco come su quello estrinseco. E' per questi motivi che la Difesa del Calo' si oppone alla richiesta dei signori PP.MM..

(Verbalizzazione Riassuntiva)

voci confuse

P.M.: Presidente, chiedo scusa.

Presidente: Prego.

P.M.: Siccome il P.M. ritiene di dovere intervenire su una serie di richieste istruttorie proprie ed altrui, delle quali... sulle quali non ha interloquito nella udienza scorsa, chiede di sapere se cio' deve fare adesso o dopo la

decisione delle questioni strettamente preliminari?

Presidente: Le prospetti adesso.

P.M.: E allora. Non... brevemente, in ossequio al giusto invito del Presidente della Corte sulla brevita' di...

Presidente: Si ha l'obbligo della concisione.

P.M.: osserazioni. Non ritorno, non ritorno sul

Presidente: No, no, no.

P.M.: proroga perche' ne abbiamo parlato, debbo

Presidente: Che non sono definitive.

P.M.: che chiaramente tali sentenze non sono definitive. Perche' non e' concepibile la definitivita' o l'irrevocabilita' in senso tecnico di una sentenza istruttoria, e quindi mi limito ad osservare che, sotto questo profilo la stessa richiesta della Difesa dell'imputato Calo', conferma la validita', alla quale non ci opponiamo, conferma la validita' della tesi da noi sostenuta, e per altro, pacificamente accolta in tutti i grandi processi riguardanti i reati associativi svoltisi non solo a Palermo, ma in tutta Italia, cito il caso di Firenze, Bologna e Roma, sulla ammissibilita' nel vecchio rito anche delle sentenze non definitive. Poi vi sono ulteriori richieste

del P.M..Il P.M. rinnova la richiesta... richiede che la Corte voglia disporre l'acquisizione di ulteriori atti giudiziari, relativi ad altri procedimenti che presentano indubbi punti di contatto con questo, atti giudiziari che sono stati depositati dopo il termine della formale istruzione. Quindi rinnovo formalmente la richiesta di acquisizione di : sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo, nel procedimento contro Abbate Giovanni ed altri, cosidetto maxi I in Appello; dispositivo della sentenza emessa il 30 Gennaio 1992 dalla Corte di Cassazione, nel citato procedimento contro Abbate Giovanni ed altri; sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Firenze, in sede di giudizio di rinvio nel procedimento contro Calo' Giuseppe ed altri per la cosidetta' "strage del treno 904"; sentenza, quanto meno dispositivo, ove la sentenza non fosse ancora depositata, della Corte di Cassazione nel procedimento contro Fioravanti Valerio ed altri, per la cosidetta "strage della stazione di Bologna. Il P.M. si oppone alle seguenti richieste della Difesa dell'imputato Calo'. La Difesa ha richisto il richiamo degli atti separati da questo

processo con provvedimento del 13 Febraio 1980 e del 18 Febraio 1980. Ci si oppone perche' la vicende in questione cosidetto"Verde Terrasi" e appalto per le sei scuole, hanno formato oggetto di specifiche istruzione nel presente processo per quanto di rilevanza ai fini dell'omicidio Mattarella, mentre non rivelerebbe in ogni caso l'esito dell'indagine svolte nei procedimenti separati su singoli reati contro la Publica Amministrazione. Richiesta di citazione di testi da parte della Difesa dell'imputato Calo', ci si oppone alla richiesta di ammissione dei testi diversi da quelli indicati dalla lista del P.M., nonche' di quelli indicati nei numeri da 1 a 5 della memoria 16 Aprile 1992. Perche' relativi a circostanze irrilevanti, o che al contrario, sono state gia' oggetto di accurata attivita' istruttoria in sede processuale. A titolo di esempio, cito la richiesta di citazione del Sen.Corleone, per riferire su quanto rappresentatogli sui rapporti mafia estremismo da Contorno Salvatore. Contorno Salvatore e' stato a lungo interrogato in questo e in numerosi altri processi dalle Autorita' Giudiziaria su questo problema.

Sicche apparirebbe generica e del tutto irrilevante le ulteriori notizie del relato che potrebbe riferire il Sen.Corleone. Direttore del carcere di Rebibbia, la richiesta di assunzione di questo teste mi riflette una circostanza irrilevante perche', secondo la impostazione della Accusa, riguardante l'imputato Calo', prescinde totalmente dalla prova di contatti personali diretti tra l'imputato Calo' e Valerio Fioravanti, anzi l'impostazione dell'Accuasa presuppone che tale rapporto abbia avuto una mediazione negli ambienti criminali della banda della Magliana. In ogni caso, in ogni caso vi sono gia' agli atti dichiarazioni di imputati di reati connessi su alcuni contatti personali avvenuti nel carcere di Rebibbia tra Valerio Fioravanti e Pippo Calo'.Quindi nulla protrebbe aggiungere a questo la testimonianza del Direttore della casa circondariale. Altro esempio, la citazione del teste Lino Rizzi, alla quale ovviamente ci opponiamo come alle altre, perche' l'atteg...sulla sul consociativismo e la partecipazione di Salvo Lima a questa esperienza politica, poiche' l'attegiamento politico dei vari partiti e uomini politici

nel periodo 1976-1980, ha formato oggetto di una istruzione estremamente approfondita, in sede di istruzione formale, e quindi a cio' nulla potrebbero aggingere le notizie, le valutazione, necessariamente generiche che potrebbero essere fornite dal suddetto giornalista.

P.M.: Presidente, mi scusi.

Presidente: Prego.

P.M.: Ci alterniamo, perche' il P.M. dovrebbe esprimere le sue osservazioni sulle richieste istruttorie formulate dalla Parte civile PDS e fatte proprie in gran parte stamattina dalla Difesa Calo'. Io seguiro lo schema della memoria depositata all' udienza scorsa. Lascio perdere la presunta inammissibilita' dei testi Rodogno, Costanzo e Rossitto, perche' ne abbiamo parlato. Molto rapidamente gli altri temi. Si e' affermata la inammissibilita' dei testi Snfilippo e Lino relativamente alle dichiarazioni rese da Serra Paolo. Non si capisce questa inammissibilita'da che cosa possa derivare, l'inammissibilita' e' prevista dal codice, nell'art.415, solo se non si tratta di testi gia' sentiti in istruttoria e per i quali non vengono indocati fatti e le circostanze su

cui e' chiesto l'esame. Non e' il caso nostro, perche' i testi Lino e Sanfilippo sono stati regolarmente sentiti, anzi piu' volte dal Giudice Istruttore. Per altro verso, la loro utilita' ai fini di quel giudizio complessivo che la Corte e' chiamata a dare, mi pare evidente nel momento in cui verra' sentito anche il teste Serra Paolo, sia pure con un giudizio di inattendibilita' generale formulato dal Giudice Istruttore. La Parte civile ha poi la richiesta di citazione di Miceli Crimi Giuseppe, Francesca Paolo Longo e Nik Toschis, che credo sia un giornalista o pubblicista. Costoro dovrebbero riferire su una asserita azione anticomunista che negli anni 1977-79 avrebbe avuto al suo centro Michele Sindona. P.M. osserva, opponendosi anche a questa richiesta, che come gia' rilevato dal Giudice Istruttore, tutta la cosidetta vicenda Sindona e' stata oggetto di curatissime indagini protrattesi per molti anni, da parte della Autorita' Giudiziaria di Palermo e Milano, come e' notorio e' sancito con sentenze definitive, e di una apposita commissione parlamentare, dotata anche essa dei poteri della Autorita' Giudiziaria. Della enorme mole di attivita'

di indagine svolta dai Giudici e della Commissione parlamentare, noi abbiamo agli atti del nostro processo i risultati fondamentali, e pertanto possibile affermare che non e' risultato alcun elemento che sia conducente per gli omicidi Reina, Mattarella, La Torre. Appare, quindi, rilevante la citazione di tre sole di ques... tre unici testimoni indicati dalla Parte Civile a fronte di migliaia, di migliaia di atti istruttori. Del resto, la stesaa prospettazione dell'articolato di prova, su cui dovrebbero essere sentiti Miceli Crimi, Longo e Toshes, nella sua assoluta' genericita' conferma la assenza di qualsiasi rapporto con gli omicidi oggetto di questo processo. La Parte Civile ha chiesto poi di di citare l'autore, ancora da identificare, di un articolo publicato su Panorama del 19 Maggio 1980. Anche in questo caso,a nostro parere, la richiesta e' irrilevante. Perche' e' assolutamente evidente che , se si riflette che nell'articolo si afferma che il Gen. Dalla Chiesa aveva individuato come esecutore del delitto Mattarella, avvenuto alcuni mesi prima, un terrorista, il quale avrebbe agito su commissione di alcuni

emissari del clan mafioso siculo-americano collegato a Sindona. Evidentemente il giornalista dovrebbe riferire qualcosa in piu' di quello che ha scritto. Ma e' chiaro che il Gen. Dalla Chiesa, allora Ufficiale di Polizia Giudiziaria, al di' la di una qualifica di questo genere per una persona come il Gen. Dalla Chiesa in un contesto simile, se fosse stato in possesso di elementi significativi ne avrebbe riferito alla autorita' giudiziaria competente. Mentre nella sua genericita', l'indicazione del giornalista nulla aggiunge ancora una volta a quanto emerso dalle indagini sulla vicenda Sindona di cui gia' si e' parlato. Non solo, ma questo articolo di stampa ha costituito oggetto di una approfondita istruzione del Giudice Istruttore, il quale ha anche accertatol'origine della notizia falsa sul presunto terrorista di sinistra. L'origine era poi il Questore Immordino o persona a lui vicino. Il P.M. si oppone altresi', alla richiesta di citazione di Luciano Liggio, a parte come ha rilevato Avv.Riida che non si puo' citare come teste Luciano Liggio ma se mai come imputato di reato connesso,.Liggio, dovrebbe deporre secondo la Parte Civile,

ancora una volta, sul ruolo di alcuni esponenti mafiosi nel cosidetto "golpe borghese";questo e' il tema che viene proposto. Anche qua mi,pare che siamo fuori dal qualsiasi utilita' processuale, sia Liggio, sia Buscetta sono stati sentiti moltissime volte su questa vicenda, anche in dibattimento, i verbali sono acquisiti in copia ai nostri atti, e il golpe borghese ha formato oggetto di un complesso processo giudiziario davanti alla autorita' giudiziaria di Roma. In nessun caso e' emerso collegamento alcuno fra il golpe borghese, che peraltro risale ad oltre dieci anni prima dei fatti di cui noi ci occupiamo, e gli omicidi Mattarella, Reina e La Torre. Per quanto riguarda la citazione di Angelo Izzo, dal punto di vista formale, e' palesemente inammissibile citarlo come teste, addirittura un imputato del nostro processo, che verra' e rendera' interrogatorio, senpre che non si avvalga della facolta' di non rispondere. Nel merito,poi, siccome Izzo dovrebbe parlare dei rapporti tra Stefano Bontade e la massoneria, si deve rilevare, come gia' e' stato rilevato nella requisitoria e nella ordinanza scritta dal Giudice Istruttore, che queste notizie

fornite da Izzo, e che sembrerebbero tanto importanti, risalgono al 1986, mentre invece i rapporti tra Stefano Bontade e la mossoneria, erano universalmente noti, quantomeno fin dall'anno, fin dal 18 Gennaio 1982, data di deposito della cosidetta" Ordinanza Spatola", cioe' della ordinanza del Giudice Istruttore che defini' il procedimento contro Spatola Rosario e piu' 76, e che ebbe ... accerto questi rapporti, e che ebbe atti a diffusione sia in sede giudiziaria , sia , ancora una volta, in sede parlamentare, come si e' detto. Il P.M. si oppone anche alla richiesta di citazione degli ufficiali del SISMI, Liugi Evangelista e Domenico Cito, i quali dovrebbero spiegare, secondo le richieste della Parte Civile, le ragioni di una ripresa della attivita' di schedatura e controllo dell' On. La Torre, dopo un periodo di allegati interruzione fino al 21 Aprile !982. Anche in questo caso la richiesta appare irrilevate e fondata su un errore di fatto, e cioe' che vi sia stata una ripresa della schedatura. In realta' gli accertamenti, come emerge dal ...dagl... da quanto accertato dal Giudice Istruttore e riferito alle pagine 1200, 1201

dell'ordinanza, gli accertamenti su questa attivita' di controloo su La Torre era cessata nel 1976. In ogni caso, nella lista del P.M. c'e' indicato il nuovo Amm. Martini, dirigente dell'epoca che ci interessa del SISMI, che potra' fornire ogni ulteriore chiarimento che le Parti e la Corte, soprattutto, dovessero ritenere necessarie. P.M. si oppone, altresi', alla richiesta di citazione dei testi Inzerilli e Lombardo, su eventuali relazioni tra i fatti per cui e' processo e la struttura Gladio. Anche in questo caso la richiesta ci appare assolutamente generica, e per cosi' dire al buio nella sua stessa formulazione, tanto piu' se poi si mette a paragone della completezza degli accertamenti esperiti in fase istruttoria. E' vero, anche qua basta riportarsi alla sentenza dell'ordinanza del Giudice Istruttore, si e' proceduto all'esame diretto della documentazione esistente sia presso il SISDE, sia presso il SISMI, sia in particolare presso quella divisione del SISMI, credo la VII, che si occupava della cosidetta"struttura Gladio". Come scrive testualmente il Giudice Istruttore:<<Non e' emerso alcun elemento che possa in qualche

modo suffragare l'ipotesi adombrata.>>.
Inoltre,possiamo ancora aggiugere, che e' notorio che la Procura della Repubblica di Roma, che ha espletato approfondite indagini preliminari su tutta la vicenda Gladio, ha sequestrato tutta la documentazione esistente, e ha sentito numerosissme persone, tra cui anche ovviamente gli ufficiali Inzerilli e Lombardo, ha archiviato per evidente irrilevanza penale, l'intera vicenda. La Parte Civile chiede altresi' di citare Nicola Cattedra, ex direttore del Giornale L'Ora, Nicola Capria, attuale Ministro per la protezione civile, poi i gionalisti Giacomo Leone, Michela Gambino, e Nicola D'Amico. Questa richiesta, ha riferimento alla riunione, o alle riunioni, non e' chiaro, che si sarebbero svolte a Roma, nei mesi precedenti l' omicidio La Torre, con la partecipazione dell'On. D'Acquisto, che allora era il Presidente della Regione Siciliana, e di alcuni imprenditori siciliani. Anche in questo caso la richiesta appare irrilevante e non in grado di aggiungere nulla a quanto e' stato accertato nel corso dell'istruzione formale, ampiamente riferita dal Giudice Istruttore a

pagina 1124 e seguenti, che sull'argomento ha assunto in esame a numerose persone, fra cui lo stesso D'Acquisto, Fais Maria, finocchiaro Francesco, e gli Onorevoli Michelangelo Russo, Ugo Pecchioli e Giovanni Parisi, tutti regolarmente indicati nella lista del P.M.. Per altro, si deve osservare che la prospettazione iniziale per cui questa riunione sarebbe, potrebbe essere interessante processualmente, e' che essa avesse per oggetto la spartizione degli appalti. Non si vede allora l'utilita' di convocare il Dottore Cattedra, diretto del L'Ora all'epoca, e l'attuale Ministro Capria, allora esponente di rilievo del Partito Socialista, per chiarire l'oggetto di un dibattito presso il giornale L'Ora, credo la sede romana, con la presenza, appunto, del direttore e di altri giornalisti, di vari esponenti politici, dibattito che doveva essere, poi che credo sia stato pubblicato sul giornale, che certamente mi pare difficile potesse avere per oggetto la spartizione illecita degli appalti. Quanto poi ai giornalisti, Leone e Gambino, che hanno ripreso quasti tema della riunione a distanza di anni dei fatti, addirittura

Gambino credo nel 1990, risulta dai loro articoli che essi nulla di specifico avevano appreso, ma si limitavano anzi a riportare, ovviamente nell'ottica delle rispettive testate giornalistiche, quanto aveva , gia' da moltissimo tempo formato oggetto di approfindito accertamento istruttori. Irrilevante appare pure la citazione del giornalista Nicola D'Amico, autore di una intervista all'imprenditore catanese Finocchiaro, pubblicato sul Corriere della Sera del 31 Marzo 1982, che e' acquisita agli atti, non si vede l'importanza di fare confermare il testo, su cui peraltro il Finocchiaro e' stato sentito e sara'... ed e' stato anche citato. Ancora meno ammissibile , a parere del P.M., e' la richiesta di infornazione alla Guardia di Finanza, riporto fra virgolette quello che ha scritto la Parte Civile:<< perche' dica se furono espletate le indagini ordinate dal Dott. Costa>>, allora Procuratore della Repubblica dopo l'omicidio Mattarella,<< sulle ditte interessate ai cosidetti appalti delle sei scuole e in particolare sulla presenza di eventuali soci occulti>>. Ripeto che mi pare inammissibile perche ' la indagini di cui parliamo, sono

state ordinate e disposte in questo processo, la Guardia di Finanza ha risposto, con note e rapporti vari, che sono in questo processo, quindi dobbiamo soltanto andare a leggerci la carte, non chiedere alla Finanza di farci delle fotocopie. Andiamo ad altro argomento su cui, secondo me, c'e' una grossa confusione in punto di fatto, la rchiesta di ulteriori accertameti balistici. In particolare, la Parte Civile, chiede che venga disposta perizia sulle armi e mun... sulla arma , e un solo revolver, e sulle munizioni sequestrate in occasione dell'omicidio di certo Loreto Picato, avvenuto data 4 Maggio 1982, cioe' quattro o cinque giorni l'omicidio La Torre, e in cui furono usate effettivamente munizioni calibro 45. Pero' c'e', dicevo, un punto, un errore in punto di fatto, perche', perche' in realta' questa perizia e' stata disposta a suo tempo dal Giudice Istruttore ed acquisita, e abbiamo e.. risulta dagli atti. Evidentemente, e' sfuggito, e noi chiediamo di produrre per comodita' di consultazione, l'ordinanza dei Giudici Istruttori, Guarnotta e Conte, in data 3 Giugno 1988, con cui la cosidetta maxi perizia, cioe' quella perizia

balistica disposta nel maxi processo di cui questo che trattiamo oggi e' sostanzialmente uno stralcio, con (parola non chiara) acquisizione di atti, incui vennero sottoposte ad esame, praticamente tutte le armi e le munizioni dei delitti compiuti nell'ultimo decennio in Sicilia, e che cocluse, per la parte che interessa noi, che l'omocidio La Torre, in questione, per l'omicidio La Torre non erano state usate armi usate negli altri delitti. Risulta da questo testo, che possiamo dare alla Corte per comodita' di consultazione, che con questa ordinanza venne allarga questo esame comparativo a molti altri omicidi fra cui proprio l'omicidio di Picato Lorenzo, commesso a Palermo il 4 Maggio 1982 proc.pen. 2441/82 registro generale ufficio istruzione, gia' registrato. Sullo stesso tema della perizia balistica, la Parte Civile insiste su una richiesta, gia' disattesa con motivazione assai esaudiente dal Giudice Istruttore, per una perizia di tipo qualitativo metallografico, comunque il concetto e' qualitativo, su i proiettili usati per l'omicidio La Torre. Su questo la Corte consentira' che io perda due minuti soltanto,

perche', evidentemente, c'e' un errore di fatto che, del consulente in questo caso della Parte Civile, a cui ovviamente i Difensori si sono attenuti, e che peraltro continua a perpetuarsi nonostanze le spiegazioni fornite dal Giudice Istruttore. In buona sostanza il problema quale e'? Per l'omicidio La To.., in occasione dell'omicidio La Torre furono rinvenuti munizionamento, proiettili e bossoli, calibro 45. Fu accertato, prima, dalla prima analisi fatta la Polizia scientifica, e poi confermata da due successive perizie, che in realta' si trattava di proiettili e di munizioni provenienti da due compl.. da lotti di fabricazioni completamente diversi. Alcuni erano di provenienza francese, e qui non c'e' stato assolutamente nulla da fare, perche' e' stato accertato che erano stati prodotti oltre un milione di pezzi, addirittura nel 1956, che erano stati avviati a distruzione nel 1980, e che per la insufficiente documentazione sulla vendita e il commercio di queste munizioni, era assolutamente impossibile cercare di seguire la destinazione di questi pezzi. Piu' interessante e purtroppo poi in realta'

inutile, ma sul momento desto grandi speranze, fu, invece, la ... l'indagine sui proiettili e munizioni di fabbricazione americana, sempre calibro 45, che detto tra parentesi non e', contrariamente a quello che crede il consulente della Parte Civile, una arma da guerra ma una arma comune da sparo. Tornando a noi, questo munizionamento americano, e' stato..., apparve interessante perche' si accerto che i prietti li e i bossoli avevano...

Fine cassetta